

Quesito del Servizio Supporto Giuridico

Codice identificativo: 3029

Data emissione: 06/12/2024

Argomenti: **Incentivi per funzioni tecniche**Oggetto: **Tassatività dei servizi complessi di cui all'art. 32, comma 2, dell'allegato II.14**

Quesito: In relazione alla disciplina recata dall'art. 45 del D.lgs. 36/23 si chiedono i seguenti chiarimenti: a) ai fini del riconoscimento degli incentivi tecnici per appalti e concessioni di servizi, l'elencazione dei servizi di particolare complessità di cui all'art. 32, comma 2, dell'allegato II.14 sia tassativa o se residui, in capo alla SA, la facoltà di individuare ulteriori servizi di particolare importanza e per i quali RUP e DEC devono essere persone distinte e, conseguentemente, possono essere erogati gli incentivi tecnici (sul punto Corte dei Conti Campania 191/2023/PAR ritiene esemplificativo l'elenco); b) nel caso in cui si ritenga non tassativa l'elencazione, se sia consentito alla SA, sulla base dei criteri di cui al primo periodo del comma 2, stabilire che alcuni servizi indicati nell'allegato II.14 non rivestano carattere di complessità (con specifico riferimento al servizio di pulizia degli edifici e ad una miglior specificazione dei servizi sociali, culturali, ricreativi, ecc. in relazione ai quali possono esservi affidamenti molto complessi ed altri particolarmente semplici).

Risposta aggiornata

La norma è chiara nel prevedere una elencazione indicativa. La complessità è decisa dalla Stazione appaltante in base ai parametri dati dall'art. 32, c. 2 dell'Allegato II.14: - profilo tecnologico; - pluralità di competenze; - componenti o processi produttivi innovativi; - elevate prestazioni funzionali; - organizzazione della stazione appaltante.